

# **Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la promozione di attività formative, culturali, turistiche, di mobilità e di accoglienza del territorio di Urbania al fine di sviluppare politiche virtuose per l'internazionalizzazione**

Tra

l'Università degli Studi di Urbino *Carlo Bo*, C.F. n. 82002850418 e P. IV A n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), rappresentata dal Rettore, prof. Giorgio Calcagnini, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 264 del 29/10/2021;

il Comune di Urbania, C. F. n. 82001210416 e P. IVA n. 00351210414, con sede legale in Piazza della Libertà, 1, 61049 Urbania (PU), rappresentato dal Sindaco, dott. Marco Ciccolini, autorizzato dal Consiglio Comunale di Urbania con delibera n. 61 del 25/11/2021;

## **Art. 1**

### **Oggetto dell'accordo: finalità ed obiettivi**

Con il presente Protocollo d'Intesa le parti sottoscrittrici intendono attivare in maniera concordata e sinergica tutte le procedure al fine di incentivare e sviluppare le attività formative, culturali, turistiche, di mobilità e di accoglienza della città di Urbania al fine di sviluppare politiche virtuose per l'internazionalizzazione.

## **Art. 2**

### **Modalità di attuazione**

Per il conseguimento delle suddette finalità e sinergie, si ritiene opportuno individuare un gruppo operativo, capace di operare un'analisi strategica delle risorse e delle opportunità mediante le quali sviluppare politiche culturali e di internazionalizzazione.

Un gruppo di lavoro operativo, costituito da almeno un rappresentante per Ente, con il compito di svolgere le seguenti attività:

- monitoraggio del sistema culturale urbaniese, con particolare riferimento alla internazionalizzazione, al fine di definire qualitativamente e quantitativamente la potenziale offerta;
- definizione della possibile offerta e delle strategie per sviluppare tale sistema;
- monitoraggio del sistema di mobilità viaria fra i siti di Urbino e Urbania;
- predisposizione di un programma temporale di attività da realizzare;
- definizione dell'apporto, in termini di risorse umane e finanziarie, da parte dei soggetti promotori del presente Protocollo e di eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati.

## **Art. 3**

### **Impegni e risorse**

Per il perseguimento degli obiettivi del presente protocollo, ogni Ente utilizzerà le proprie risorse umane e finanziarie (uffici, telefoni, eventuale budget stanziato per le attività da realizzare).

Gli Enti firmatari si impegnano a:

- condividere buone prassi;
- supportare l'altro Ente mettendo a disposizione le proprie competenze;
- fornire, quando è possibile, servizi a condizioni agevolate;
- informare l'altro Ente di eventuali opportunità di finanziamento esistenti;
- coinvolgere l'altro Ente in eventuali progetti per il finanziamento di attività di internazionalizzazione;
- studiare congiuntamente forme di collaborazione che permettano il perseguimento degli obiettivi del presente protocollo.

Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 3 stipuleranno di volta in volta appositi Protocolli d'Intesa per definire gli impegni nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti dei soggetti firmatari.

## **Art. 4**

### **Durata**

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti.

#### **Art. 5**

##### **Protezione dei dati personali**

Con riferimento a eventuali dati personali trattati nell'ambito del presente Protocollo, ciascuna Parte agirà in qualità di "Titolare", obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente.

#### **Art. 6**

##### **Recesso**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R..

#### **Art. 7**

##### **Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale: Università degli Studi di Urbino Carlo – Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino - art. 15 D.P.R. 642/72, Autorizzazione n. 9983/2007.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Giorgio Calcagnini,

Il Sindaco di Urbania  
Marco Ciccolini,